

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ZOLINIAMO”

Via Tinti n. 6 – 40026 Imola (BO)

VERBALE DI ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 30 dicembre 2022, presso la sede sociale della Associazione, si è riunita l'assemblea dei soci in seconda convocazione in quanto la prima convocazione è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamento norme del “Terzo Settore” (D.Lgs. 117/2017);
- 2) Qualificazione giuridica dell'Associazione e proposta di nuovo statuto sociale;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra Falcone Francesca, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Elisabetta Garuti, la quale accetta.

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza, in proprio o per delega, di nr. 21 soci, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Per gli argomenti all'ordine del giorno tale assemblea è considerata “straordinaria”, pur rientrando la fattispecie nelle ipotesi di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente, coadiuvato dal segretario, dichiara che è presente il Consiglio Direttivo e, in merito al primo punto posto all'ordine del giorno, riassume le nuove norme per coloro che agiscono quali soggetti idealmente riconducibili al cd “terzo settore”.

In particolare, vengono approfondite le opportunità rappresentate dalla iscrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS), di recente attuazione.

Tra le categorie che nel prossimo futuro ne saranno ammesse a far parte, le Associazioni Culturali, come la nostra, potrebbero migrare nella sezione del RUNTS riservato alle “Associazioni di Promozione Sociale” che per loro caratteristiche e affinità paiono le più funzionali agli scopi sociali; gli stessi aspetti tributari, seppure in prospettiva in quanto non ancora in vigore, sono più simili a quelli finora adottati.

Ritiene, dunque, sottoporre all'Assemblea un nuovo testo dello Statuto Sociale con la qualificazione della nostra associazione tra quelle di “Promozione Sociale” e con l'adozione e l'introduzione, a livello statutario, delle nuove regole di organizzazione rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

L'oggetto sociale, in particolare, contiene le previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare riporta integralmente la lettera i) dove si richiama *“l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato”*.

Si procede, quindi, alla lettura, articolo per articolo, nel nuovo Statuto.

Il successivo passaggio sarà quello di richiedere l'inserimento dell'organizzazione nel ricordato Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Segue esauritiva discussione, nel corso della quale gli intervenuti chiedono maggiori dettagli per poi dichiararsi sostanzialmente d'accordo con le previsioni del Presidente.

Conseguentemente, l'Assemblea delibera, all'unanimità dei presenti:

- di qualificare l'Associazione quale Associazione di Promozione Sociale;
- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma, quindi, parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, la comunicazione per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



STATUTO dell'associazione di promozione sociale

Z O L I N I A M O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata “ZOLINIAMO”, più avanti denominata, semplicemente, “Associazione”. L’Associazione, operante nel settore culturale e ricreativo, ha la sede legale in Imola (BO) Via Tinti n° 6 e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale all’interno del Comune non comporta modifica statutaria.

SCOPO – FINALITÀ - OGGETTO

Art. 2 - L’Associazione ha lo scopo di perseguire il benessere emotivo e la ricerca della felicità dei bambini, favorendone il diritto allo studio, mediante il sostegno all’opera di trasmissione della cultura, intesa nel senso più ampio e nobile del termine, esercitata istituzionalmente dalla Scuola.

Ciò potrà avvenire attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale e culturale a favore degli associati e delle loro famiglie, come pure dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di solidarietà, di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la costante consapevolezza che i bambini sono il futuro e la speranza del mondo.

In particolare, l’Associazione potrà fornire supporto e sostegno ai percorsi didattici, formativi e ricreativi individuati dai Piani dell’Offerta Formativa (POF) e dai programmi scolastici delle Scuole primarie pubbliche.

Art. 3- L’Associazione opera senza scopo di lucro e con finalità culturali e ricreative. Per il conseguimento degli scopi suddetti, l’Associazione potrà promuovere, organizzare e gestire conferenze, incontri, dibattiti, laboratori e progetti didattici, proiezioni cinematografiche, corsi linguistici, concerti, rappresentazioni teatrali, viaggi e soggiorni, feste, manifestazioni varie e quant’altro si possa porre a supporto, integrazione e sostegno alle attività didattiche e formative della Scuola.

Al fine del conseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, sostenere iniziative a favore di soggetti esterni meritevoli di attenzione ed aiuto, in casi di particolare e documentata difficoltà.

Art. 4- L’Associazione è indipendente da partiti politici e da organizzazioni sindacali o confessionali. Eventuali rapporti con tali interlocutori possono essere intrapresi al fine esclusivo di promuovere gli scopi istituzionali dell’Associazione e non devono in nessun caso condizionarne il perseguimento.

SOCI – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri con riguardo all’Associazione e ne compongono l’Assemblea, ove hanno facoltà di voto deliberativo, secondo il principio di democraticità. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendone l’Atto Costitutivo.
- Soci ordinari: coloro che, previa domanda di ammissione, aderiscono all’Associazione successivamente alla sua costituzione.
- Soci Junior: i figli minorenni (o i soci minori di età).

I soci junior sono i principali fruitori e la ragione giustificatrice dell’Associazione, pertanto possono essere consultati e partecipare alle iniziative dell’Associazione, ma hanno diritto di voto in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale e non possono accedere alle cariche sociali, in quanto minorenni.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

La domanda di ammissione a socio presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, dovrà essere firmata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 7 – Tutti i soci prestano la propria attività prevalentemente in modo personale, su base volontaria ed a titolo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nell'ambito di quelle previste dal presente Statuto.

Art. 8 – La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- d) ad accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa apposita richiesta formulata al Presidente.

Art. 9 – Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Tutti i Soci devono osservare le norme di cui al presente Statuto, all'eventuale Regolamento ed alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

Art. 10 – Gli associati sono obbligati al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Salvo che per la quota versata in occasione della costituzione dell'Associazione, stabilita contestualmente alla firma dell'atto costitutivo dai soci fondatori, la quota sociale dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 11- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Art. 12- Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e/o e-mail.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE -AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento occasionale di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi occasionali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'esercizio sociale va dal 01 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo. Il solo esercizio dell'anno 2017 inizia il 01 gennaio 2017 e termina il 31 agosto dell'anno 2017.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 -Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Art. 17 -Le cariche sociali non sono retribuite ed il loro espletamento può dar luogo esclusivamente a rimborso spese effettivamente sostenute, documentate ed inerenti lo scopo o l'attività dell'Associazione.

ASSEMBLEE

Art. 18 -L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 19 -L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;

- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 20 -L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 21 -La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e/o da pubblicarsi sul sito internet dell'Associazione, almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e in voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato, oltre se stesso.

Art. 22 -L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede l'assemblea nomina il segretario dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto dal segretario e da questi sottoscritto insieme a chi ha presieduto l'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 15 membri eletti fra gli associati.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e può eleggere il Segretario ed il Cassiere dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail e/o sms da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea e l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione ed il recesso degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 24 -In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Art. 25 -Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, della quale è il portavoce ufficiale.

Salvo che in fase di costituzione, allorché i soci fondatori eleggono il Presidente, questi viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa, per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'osservanza del presente Statuto e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del quale, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 -Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto

Il Collegio dei Revisori dei Conti può verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Art. 27 -Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Soci, Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento

Art. 28 -Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organismo sociale competente, o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

FORO COMPETENTE

Art. 29 -La definizione di qualsiasi controversia, comunque relativa ai presenti patti sociali, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

NORMA FINALE

Art. 30 -Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Imola, 30/01/2023

Ufficio Territoriale di Imola

studio.giovannini.associati@legalmail.it

OGGETTO: Registrazione verbale

Gentile contribuente,

in riferimento alla vostra pec di richiesta registrazione del verbale di adunanza dell'assemblea dei soci della ASSOCIAZIONE CULTURALE "ZOLINIAMO", si conferma l'avvenuta registrazione al n. 179 serie 3 del 30/01/2023.

Si ricorda che dovranno essere consegnati in ufficio gli originali, fissando un appuntamento, per il servizio 'REGISTRAZIONE ATTI', mediante una di queste modalità:

- APP MOBILE "AgenziaEntrate", scaricabile su smartphone Android e Apple
- Telefonando da telefono fisso al numero verde (gratuito) 800 90 96 96 oppure da cellulare al numero 0696668907 con costo della chiamata in base al piano tariffario personale – scelta 3
- SITO WEB www.agenziaentrate.gov.it

Distinti saluti.



L'originale del presente documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

r_emi.ro.Giunta - Prot. 31/01/2023.0079924.E